

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto, unitamente al coniuge poi deceduto – cui sono subentrati gli eredi cointestatori al ricorso - n. 2 buoni fruttiferi appartenenti alla serie “Q/P” del valore di due milioni di Lire, emessi l’08.04.1987, con scadenza trentennale.

Ciò premesso, contesta che l’intermediario non ha rivalutato i buoni de quo in base alle condizioni contrattualmente previste alla data di emissione, ma ha adoperato il rimborso di somme visibilmente inferiori a quelle dovute, come da timbro successivo che modifica unilateralmente ed in senso peggiorativo, le condizioni contrattuali, “quindi privo di pregio giuridico”, oltre ad omettere totalmente il compenso dell’ultimo decennio (dal 21^a al 30^a anno non è stato proprio considerato).

Insoddisfatta dell’interlocuzione preliminare al ricorso, si rivolge all’Arbitro.

L’intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo l’infondatezza del ricorso per i motivi che seguono:

- i buoni in esame sono “ordinari” ed appartengono alla serie “Q”, istituita con DM del 13.06.1986;
- più precisamente, sono stati emessi – in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del DM – mediante l’utilizzo dei moduli della precedente serie “P”, con l’apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono (senza dunque possibilità di equivoco da parte del risparmiatore circa la serie di appartenenza) e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse e l’appartenenza alla serie “Q”;

- nello specifico, venivano correttamente apposti i timbri sul modulo del buono (ex serie "P") provvedendo alla liquidazione come buono di serie "Q" al pari di quello in possesso del medesimo ricorrente e in ossequio alle prescrizioni di cui al DM;
 - il timbro apposto sostituisce in toto ogni scritta sottostante;
 - il ricorrente prescinde totalmente dal fatto che sui buoni sono stati più volte, sia sul fronte che sul retro, impressi i timbri indicanti chiaramente che appartengono alla serie "Q/P" e sorvola sul fatto che la disciplina dei rendimenti dei buoni serie "Q/P" è contenuta nel DM n. 148 del 13.06.1986 che, pubblicato in G.U., avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente stesso;
 - all'atto della sottoscrizione del buono, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza. L'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (al riguardo, cita e allega: Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n.10105 del 07 novembre 2019);
 - la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza;
 - veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo. In particolare, sono stati corrisposti, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM – per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%;
 - è errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/07, perché la detta sentenza aveva ad oggetto un buono fruttifero postale sul quale, sin dal momento della sua emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo.
- Tanto dedotto, l'intermediario, richiamati taluni precedenti dell'Arbitro, nonché numerose recenti decisioni della giurisprudenza di merito a sé favorevoli e una recente nota del MEF del 2018, chiede il rigetto del ricorso, stante la conformità del suo operato alla disciplina che regola la materia.
- La ricorrente, con memorie di replica, insiste per l'accoglimento delle proprie domande, riproponendo le stesse argomentazioni di cui al ricorso.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 2 Buoni fruttiferi, emessi il 08.04.1987.

I buoni in esame appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 : "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Tale norma consentiva di utilizzare i moduli cartacei della precedente serie “P” anche per l’emissione di nuovi buoni fruttiferi prevedendo che sugli stessi venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Sulla parte anteriore del buono in esame risulta apposto un timbro con la dicitura “Serie Q/P” mentre sulla parte posteriore del buono stesso risulta apposto un timbro modificativo del tasso di interesse fino al 20° anno. Non si rinvenivano sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

L’intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l’apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal DM e dalla tabella allo stesso allegata.

Tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall’emissione del buono sino al trentesimo anno e tuttavia – come detto – sul titolo manca un analogo riferimento in tal senso

Tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, con la nuova stampigliatura, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno.

Questa interpretazione appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi Abf, e, in ultimo, dalla recentissima pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3.4.2020.

In particolare il Collegio, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP relativamente agli anni dal 20^a al 30^a, quesito che attiene precipuamente ai buoni della serie “Q/P” che sono contrassegnati dalla sovrapposizione di due timbri sul retro, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l’esigenza di tutela dell’affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore, secondo quanto indicato sul titolo per la pregressa serie “P”, il rendimento bimestrale espresso in valore assoluto (più vantaggioso di quello della serie Q in termini percentuali).

Rispetto a tale conclusione, coerente con il principio per cui il rendimento dei buoni è governato dalla disciplina del rapporto negoziale intervenuta tra emittente e sottoscrittore, si è precisato che non osta l’osservazione che così ragionando si dà ingresso nel nostro ordinamento ad un titolo “ibrido” per effetto della coesistenza di due criteri di determinazione dei rendimenti eterogenei (capitalizzazione complessa e rendimenti della serie “Q” per i primi 20 anni, capitalizzazione semplice e rendimenti serie “P” ultimi 10 anni); tale alternanza, infatti, non è esclusa da norme di legge e non è nuova con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento.

L’obiezione ultima, secondo la quale le disposizioni del Decreto del 1986, istitutivo della serie “Q” e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 173 Codice Postale), dovrebbero prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore, trova un limite nella circostanza che, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 5 del Decreto del 1986, l’utilizzo di un modulo di una precedente serie sia avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso.

Ha, quindi, espresso, il seguente principio di diritto: A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

In applicazione di quanto stabilito da ultimo dal Collegio di Coordinamento, la domanda di parte ricorrente, relativa al diritto a conseguire la maggior somma derivante dal ricalcolo degli interessi nel tasso portato dal titolo per gli anni dal 21' al 30' merita di essere accolta. Deve invece rigettarsi l'istanza di ricalcolo della somma liquidata anche con riferimento agli anni precedenti il 21^a per i quali devono, pacificamente, applicarsi le condizioni di cui alla serie Q.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, non risultano allegate in atti evidenze probatorie sul punto. L'intermediario, comunque, nulla controdeduce al riguardo.

Si accoglie invece la domanda di rimborso spese legali, nella misura equitativamente determinata in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO